

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19840 Anno 2019

Presidente: PRESTIPINO ANTONIO

Relatore: MONACO MARCO MARIA

Data Udiienza: 29/03/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GAGLIANO SALVATORE nato a PATERNO' il 21/02/1981

avverso la sentenza del 12/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di CATANIA con sentenza del 12/5/2017 confermava la sentenza pronunciata dal GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE presso il TRIBUNALE di CATANIA, il 18/5/2011 nei confronti di GAGLIANO SALVATORE per i reati di cui agli artt. 648 *bis* e 490 in relazione all'art. 477 cod. pen.

1. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.

1.1. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio. La difesa rileva che la condotta posta in essere dal Gagliano, che si sarebbe limitato ad apporre al furgone ricevuto gli elementi identificativi di un

altro mezzo al solo fine di poterlo liberamente utilizzare, non configurerebbe gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 *bis* cod. pen. Il Gagliano, infatti, autore del reato presupposto di ricettazione, si sarebbe limitato ad apportare le modifiche necessarie a consentirgli il godimento personale del bene di provenienza illecita.

1.2. Vizio di motivazione con riferimento all'imputazione ex art. 490 cod. pen. in relazione all'art. 477 cod. pen. La difesa rileva che la motivazione della Corte territoriale in merito al secondo motivo d'appello –nel quale si deduceva che il reato di cui all'art. 490 cod. pen. commesso attraverso l'occultamento delle targhe avrebbe dovuto essere considerato assorbito nel più grave reato di riciclaggio- è carente e contraddittoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La motivazione della Corte territoriale quanto alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, peraltro saldandosi con quella del giudice di primo grado, è adeguata e coerente e, applicando correttamente i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, fornisce congrua risposta alle doglianze contenute nell'atto di appello, ora sostanzialmente reiterate nel ricorso.

Diversamente da quanto indicato dal ricorrente, infatti, non ha alcun rilievo la circostanza che la manomissione sia stata compiuta all'esclusivo scopo di conseguire ovvero garantirsi il godimento di un bene ricevuto e del quale, come nel caso di specie, si conosca la provenienza illecita.

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex multis*, Sez. 2, sent. n. 25940 del 12/02/2013, dep. 13/06/2013, Bonnici, Rv. 256454), si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongano in essere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, attraverso una attività che, con riferimento al caso delle autovetture, impedisce il collegamento delle stesse con il proprietario che ne è stato spogliato, in ciò distinguendosi dal delitto di ricettazione.

Sul punto, questa Corte (v. Sez. 2, sent. n. 38581/2007, Rv. 237989; Sez. 2, sent. n. 13448/2005, Rv. 231053) ha avuto modo di evidenziare come, dalla lettura della norma, sia agevole desumere che il delitto di riciclaggio non è più distinguibile da quello di ricettazione sulla base dei delitti presupposti; e che le differenze strutturali tra i due reati debbono essere ricercate oltre che nell'elemento soggettivo (scopo di lucro come dolo specifico nella ricettazione, e dolo generico per il riciclaggio) nell'elemento materiale e in particolare nella

idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte del delitto previsto dall'art. 648 *bis* cod. pen..

Alla stregua di tali principi, non può dubitarsi che la manomissione del numero di telaio dell'autovettura ovvero la sostituzione del numero originario con altro afferente diverso autoveicolo (con la sostituzione altresì del numero di targa) costituiscano chiaramente operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa, ove si osservi che il detto numero costituisce un elemento fondamentale per la individuazione dell'autovettura e quindi per il collegamento della stessa con il proprietario che ne è stato spogliato; ciò in quanto, con la norma incriminatrice del riciclaggio, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (cfr., Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariatì, Rv. 265097; Sez. 2, sent. n., 38581 del 25/09/2007, Sergi e altro, Rv. 237989).

Ragioni queste per le quali deve ribadirsi che fra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione sussiste un rapporto di specialità, poiché il primo si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità, arricchita dall'elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. (Sez. 2, n. 43730 del 12/11/2010, Gizzi, Rv. 248976; Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, Abruzzese e altri, Rv. 244879).

2. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato, essendo del tutto conforme a diritto l'affermazione della Corte di merito secondo cui non v'è rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra la condotta di riciclaggio per trasferimento di beni e la condotta di falso per soppressione, occasionalmente utilizzata per realizzare il reato di riciclaggio

A norma dell'art. 84 c.p., infatti, la complessità è un rapporto che può intercorrere solo tra fattispecie, quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro, non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati. Sicché in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale, come quella cui allude il ricorrente nel caso in esame, in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità solo eventuale di consumazione dell'altro. È possibile perciò che in taluni reati la violenza sulle cose rilevi anche se non integri gli estremi del danneggiamento (Cass., sez. 5^a, 18 gennaio 1984, Arenare, m. 163439); ma non è possibile considerare il riciclaggio come reato eventualmente complesso rispetto al falso documentale o per soppressione, che può presentarsi come

occasionale modalità delle condotte necessarie a integrare il reato previsto dall'art. 648 *bis* c.p. (Sez. 2, n. 2074 del 13/12/2012 - dep. 2013, Rossi e altri, Rv. 254234).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 29/3/2019


Il Consigliere estensore

Marco Maria Monaco



Il Presidente

Antonio Prestipino



CANCELLERIA